




CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 12044 DEL 27-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA  
ORDINI TERRITORIALI  
PO 495/2008**

*Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
di Genova*

Con il Vostro quesito del 22 ottobre 2008 si chiedono a questo Consiglio Nazionale chiarimenti in merito:

1. all'applicabilità delle disposizioni contenute nella proposta di tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presentata al Ministero della Giustizia nel marzo 2008, per la definizione dei compensi spettanti per prestazioni di non contemplate Tariffe professionali di cui al D.P.R. n. 645/1994 (dottori commercialisti) e al D.P.R. n. 100/1997 (ragionieri e periti commerciali) ed in particolare per la determinazione degli onorari spettanti per la redazione della relazione di stima di cui all'art. 2501 bis, comma 4 del cod. civ.;
2. alla possibilità di utilizzare i compensi determinati in applicazione della suddetta proposta di tariffa, come parametro per evidenziare l'esistenza della manifesta sproporzione fra gli onorari e le prestazioni eseguite e procedere conseguentemente alla determinazione degli onorari "con criteri e misure di equità", ai sensi dell'art. 4, comma 3., T.P;
3. alla possibilità di tener conto, in via interpretativa, di quanto indicato nella proposta di tariffa per l'individuazione del valore della pratica;

In merito al primo aspetto, in linea con quanto espresso nella nota informativa n. 12 del 4 marzo 2008, si evidenzia, che allo stato attuale i compensi spettanti per le prestazioni rese dai professionisti iscritti nella sezione A dell'Albo devono possono essere determinati applicando le sole disposizioni contenute nelle Tariffe professionali di cui al D.P.R. n. 645/1994 (dottori commercialisti) e al D.P.R. n. 100/1997 (ragionieri e periti commerciali). Le indicazioni contenute nella nuova ipotesi di tariffa hanno solo valore di proposta per il Ministero della Giustizia, al quale compete l'emanazione del provvedimento definitivo e che potrà nella formulazione finale del provvedimento anche discostarsi da quanto suggerito da questo Consiglio Nazionale.  
Alla seconda e alla terza questione sottoposta al nostro esame, riteniamo che si possa dare risposta evidenziando che per la definizione del compenso spettante per la

redazione della relazione di stima di cui all'art. 2501 bis, comma 4 del cod. civ., in linea con quanto già indicato negli anni precedenti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si ritiene che si debba fare riferimento alle disposizioni di cui alla lettera e) dell'art. 31 T.P. disciplinanti i compensi spettanti per la redazione di relazioni di stima rese in conseguenza della nomina da parte dell'autorità giudiziaria a seguito di richiesta di parte statuita dal codice civile a tutela dell'interesse dei terzi.

In particolare, per la concreta definizione degli onorari dovrà operarsi il rinvio alle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 31 ed il valore della pratica dovrà essere individuato nell'ammontare del debito residuo al momento della stesura del progetto di fusione, contratto dalla società per acquisire il controllo dell'altra società.

Si evidenzia, infine, che le disposizioni dell'art. 4, comma 3 TP rimangono applicabili anche qualora la manifesta sproporzione si determini a seguito della quantificazione del compenso con le modalità sopra esposte.

Con i migliori saluti.

Roma, 24 novembre 2008

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Pietro Rosi)

